

## Le società

### 1. L'esercizio collettivo dell'impresa: la società

Il contratto di società è l'accordo tra due o più persone, che conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). La società rappresenta pertanto la forma di esercizio collettivo dell'impresa. Per concludere un contratto di società è necessario quindi che due o più persone, mediante l'apporto di denaro o di beni, costituiscano un patrimonio comune destinato all'esercizio dell'attività economica. Il contratto risulta dunque essere caratterizzato: a) dall'obbligo di conferire beni o servizi; b) dalla gestione in comune dell'impresa, esercitata in modo diretto o indiretto, ma in ogni caso connessa al rischio di impresa che grava su ogni socio.

Secondo lo scopo istituzionale perseguito, le società possono essere distinte in due categorie: 1. le società lucrative; 2. le società mutualistiche. La struttura delle società lucrative può assumere una delle seguenti forme, tassativamente previste dalla legge: a) la società semplice; b) la società in nome collettivo; c) la società in accomandita semplice; d) la società a responsabilità limitata; e) la società per azioni; f) la società in accomandita per azioni.

Tra le società lucrative la dottrina ha individuato due gruppi fondamentali, caratterizzati, l'uno dalla rilevanza dell'elemento personale, e l'altro dall'elemento patrimoniale: le società di persone e le società di capitali. Le prime sono caratterizzate dal fatto che le qualità personali del socio sono determinanti nell'economia del contratto e dalla responsabilità personale e illimitata per le obbligazioni sociali. Nelle società di capitali, invece, acquista rilevanza determinante il conferimento della partecipazione sociale, e per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

**Società e comunione.** Con l'apporto dei conferimenti, si forma nella società un patrimonio destinato al raggiungimento dell'oggetto sociale. I beni facenti parte di esso, pur provenendo dal patrimonio dei singoli soci, non possono essere sottratti in alcun modo al conseguimento dello scopo sociale. Se ad esempio, più soggetti conferiscono in una società di persone una determinata quantità di denaro, con la quale viene acquistato un edificio, su di esso ciascuno dei soci non potrà esercitare alcuna attività per realizzare un interesse proprio, in quanto l'edificio è destinato all'esercizio dell'oggetto sociale nell'interesse comune. I soci hanno solo il diritto di ottenere l'equivalente in denaro del bene, che al momento dello scioglimento della società resiederà, ciascuno in proporzione alla propria quota. Regole diverse sono previste invece nel caso della comunione; essa è la situazione giuridica che si crea allorché la titolarità di un diritto reale (proprietà, usufrutto) su un bene spetti in comune a più persone. I comproprietari, ciascuno secondo l'entità della propria quota, possono godere della cosa comune al fine di realizzare i propri interessi, con l'unico limite di non potere impedire l'equivalente esercizio degli altri titolari del diritto. In particolare poi, la differenza della disciplina complessiva, contenuta nel codice civile, dei beni oggetto della società o della comunione, rende conto della differenza sostanziale esistente tra i due istituti. Infatti:

- l'art. 1102 c.c. enuncia per la comunione il principio del godimento della cosa comune, che è proprio dei singoli comproprietari, mentre l'art. 2256 c.c. vieta espressamente al socio di servirsi del patrimonio sociale, per fini estranei a quelli della società;
- l'art. 1111 c.c., con riferimento alla comunione, stabilisce che ciascuno dei partecipanti può in ogni momento domandare lo scioglimento della comunione; al contrario l'art. 2272 c.c. prevede ipotesi specifiche di scioglimento della società, tra le quali non è compresa la volontà del singolo socio;
- il vincolo di destinazione dei beni nella società, ha effetto non solo tra i soci, ma anche nei confronti dei terzi come i creditori dei singoli soci, i quali non possono liberamente aggredire il patrimonio sociale (art. 2305 c.c.), mentre in presenza di un bene appartenente in comunione a più soggetti, il creditore del singolo comproprietario può determinare lo scioglimento della comunione, al fine di soddisfare il proprio diritto di credito sulla quota di pertinenza del comproprietario debitore.

**Società e associazione in partecipazione.** L'associazione in partecipazione è un contratto con il quale una delle parti (associante) attribuisce all'altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.). Tale contratto presenta notevoli affinità col contratto di società (art. 2247 c.c.), e precisamente:

- apporto di determinati beni che sono utilizzati per l'esercizio dell'impresa e partecipazione agli utili di questa in proporzione all'entità dell'apporto;
- sopportazione dei rischi di impresa, che ricadono anche sull'associato, nei limiti dell'apporto.

Nonostante tali elementi comuni, le due figure sono certamente differenti, poiché la titolarità dell'impresa rimane solo all'associante; manca cioè l'esercizio in comune della attività, che è caratteristica esclusiva del contratto di società, e manca soprattutto la costituzione di un patrimonio comune.

### 2. Le società di persone

Le società di persone sono caratterizzate dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali (di tutti i soci senza eccezione nella società in nome collettivo, e di una categoria di soci, gli accomandatari,

nella società in accomandita), dal *potere di amministrazione legato direttamente alla qualità di socio*, e dall'*intrasferibilità della qualità di socio* senza il consenso degli altri soci. Esse sono: a) la società semplice; b) la società in nome collettivo; c) la società in accomandita semplice.

**La società semplice** (artt. 2251-2290 c.c.). E' la società che non presenta elementi di identificazione ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 2247 c.c. per le società in genere. E' caratterizzata dalla *non commercialità* dell'attività economica e dalla responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, anche se la legge prevede la possibilità di un patto di limitazione di responsabilità opportunamente portato a conoscenza dei terzi.

Il contratto di società semplice può essere stipulato anche verbalmente ovvero anche tacitamente, desumendosi dal comportamento delle parti (è questo il caso della *società di fatto* con la quale due o più persone si comportano come soci senza che tra esse sia intervenuto un esplicito, scritto o orale che sia, contratto di società).

Il contratto di società semplice può essere modificato soltanto con il *consenso di tutti i soci* salvo diversamente convenuto. L'*amministrazione* spetta a ciascun socio *disgiuntamente* dagli altri, salva la possibilità degli altri soci di opporsi all'operazione che uno di essi voglia compiere prima che sia compiuta.

E' comunque ammesso un sistema di amministrazione *congiuntiva* con la conseguenza che in tal caso le decisioni vengono prese con il consenso di tutti i soci amministratori. E' infine possibile che il contratto attribuisca a uno soltanto dei soci l'amministrazione della società. Agli amministratori spetta inoltre la rappresentanza della società

Al momento della costituzione della società ciascun socio è tenuto a eseguire i *conferimenti* determinati nel contratto. La parte spettante a ciascun socio nei guadagni e nelle perdite si presume proporzionale al valore del conferimento. Le parti sono comunque libere di stabilire quote di ripartizione diverse, con il solo limite del divieto del cosiddetto *patto leonino* (il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite).

Delle obbligazioni sociali risponde, prima di ogni altro la società con il proprio patrimonio, poi i soci illimitatamente e solidalmente con il patrimonio personale. Non esiste il *beneficio della preventiva escussione*. Il creditore particolare può agire direttamente nei confronti del socio senza dover escutere preventivamente il patrimonio della società. Al socio è concessa soltanto la possibilità di indicare al creditore i beni della società sui quali questi possa agevolmente soddisfarsi.

La società semplice si estingue: a) per il decorso del termine; b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità di conseguirlo; c) per volontà di tutti i soci; d) nel caso in cui venga a mancare la pluralità dei soci e non venga ricostituita nel termine di sei mesi; e) per le altre cause previste nel contratto sociale.

Il verificarsi di una causa di scioglimento produce in modo automatico l'effetto di porre in liquidazione la società. Sorge il diritto dei soci al rimborso dei conferimenti e alla ripartizione del residuo attivo.

Nel momento in cui tutti i creditori sociali sono soddisfatti la società si estingue.

**La società in nome collettivo** (artt. 2291-2312 c.c.). La *s.n.c.* rappresenta il tipo più semplice di società commerciale. E' caratterizzata dalla responsabilità *solidale e illimitata* di tutti i soci, senza eccezione alcuna, per le obbligazioni sociali. La responsabilità dei soci è comunque una *responsabilità sussidiaria*, nel senso che i creditori della società possono escutere il patrimonio personale dei soci solo dopo aver escusso invano il patrimonio della società (*beneficio della preventiva escussione*).

In quanto impresa commerciale, la società in nome collettivo ha l'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, della tenuta delle scritture contabili ed è soggetta al fallimento, che viene esteso anche ai soci (art. 147 Legge Fallimentare).

Il contratto di società deve essere redatto per *atto pubblico* o per *scrittura privata autenticata*; l'osservanza di tale forma non è però prescritta a pena di nullità, ma solo ai fini della registrazione. L'atto costitutivo della società è infatti soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, iscrizione che ha *efficacia dichiarativa*, perché serve a far conoscere ai terzi l'esistenza della società e le sue vicende più importanti, al fine di renderle opponibili ai terzi. La conseguenza della mancata iscrizione non determina quindi la nullità della società, ma solo l'applicazione di alcune norme proprie della società semplice; la società in nome collettivo non iscritta viene chiamata *società irregolare*.

L'atto costitutivo della società deve contenere: 1) le generalità dei soci; 2) la ragione sociale; 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 5) l'oggetto sociale; 6) i conferimenti di ciascun socio, il loro valore e il metodo adottato per la loro valutazione; 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera; 8) le percentuali di ripartizione degli utili e delle perdite; 9) la durata della società.

Oltre all'obbligo dei conferimenti a carico dei soci, comune a tutte le società; i soci di una società in nome collettivo hanno l'obbligo di *non concorrenza*, nel senso che non possono, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui, un'attività concorrente con quella della società. La violazione di tale obbligo comporta il risarcimento del danno a favore della società e la possibilità che il socio possa essere escluso. Così come nella società semplice, anche nella società in nome collettivo ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto annuale.

Le cause di scioglimento della società in nome collettivo sono quelle proprie della società semplice, cui si aggiunge la dichiarazione di fallimento.

**La società in accomandita semplice** (artt. 2313-2324 c.c.). La s.a.s. si distingue dalla società in nome collettivo per il fatto che in essa sono presenti due categorie di soci: 1) gli *accomandanti*, che hanno una *responsabilità limitata* alla quota conferita, e, dunque, non possono compiere atti di amministrazione, pena la responsabilità illimitata; 2) gli *accomandatari*, che invece hanno *responsabilità illimitata e solidale* per le obbligazioni sociali e sono di diritto gli amministratori della società. Lo scioglimento della società in accomandita semplice avviene, oltre che per tutte le ipotesi previste per la società in nome collettivo, anche per il venir meno di una delle due categorie di soci, sempre che nel termine di sei mesi non sia ricostituito il tipo di categoria venuta meno.

### 3. Le società di capitali

Tali società si caratterizzano per l'importanza che l'elemento patrimoniale assume nell'organizzazione dell'impresa. Nelle società di capitali: a) i soci godono del *beneficio della responsabilità limitata* eccezion fatta per i soci accomandatari delle società in accomandita per azioni; b) il *potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio* ed è attribuito a un soggetto che può anche essere non socio; c) la *qualità di socio è liberamente trasferibile* e non comporta modificazioni dell'atto costitutivo.

Esse sono la *società per azioni*, la *società a responsabilità limitata* e la *società in accomandita per azioni*.

**La società per azioni** (artt. 2325-2451 c.c.). La s.p.a. è caratterizzata dalla *responsabilità limitata* del socio per le obbligazioni sociali e dal fatto che la partecipazione dei soci (cioè la parte di capitale da essi sottoscritta) è rappresentata da *azioni*. Per cogliere il significato di azione occorre preliminarmente operare la distinzione tra *patrimonio e capitale sociale*.

Il *patrimonio* è costituito dal complesso dei beni, in denaro o in natura posseduti dalla società. E' destinato a variare continuamente durante l'esercizio dell'attività economica. Il *capitale sociale* è invece un'entità numerica la quale esprime in termini monetari il valore complessivo dei conferimenti dei soci; non può essere variato senza una modifica dell'atto costitutivo. Assolve a una funzione di tutela dei creditori, in quanto garantisce la consistenza del patrimonio sociale.

L'*azione* rappresenta una frazione del capitale sociale (art. 2346 c.c.) e precisamente la *frazione minima* che occorre sottoscrivere per acquistare la qualità di socio.

Le azioni sono indivisibili (art. 2347 c.c.) e attribuiscono al loro possessore una pluralità di diritti tradizionalmente distinti in *diritti patrimoniali* e *diritti amministrativi*. Fanno parte dei primi: a) il diritto agli utili e alla quota di liquidazione; b) il diritto di opzione, che consiste nella facoltà del socio di acquistare le nuove azioni emesse in occasione dell'aumento del capitale sociale, con preferenza rispetto ai terzi non soci; c) il diritto di recesso, che consiste nella facoltà del socio di sciogliersi dal vincolo contrattuale con gli altri soci mentre la società continua a esistere.

Costituiscono *diritti amministrativi* dei soci: a) il diritto di intervento in assemblea; b) il diritto di voto; c) il diritto di impugnare le deliberazioni sociali; d) il diritto di denunciare fatti censurabili ai sindaci; e) il diritto di prendere visione del progetto di bilancio; f) il diritto di consultare il libro dei soci, delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

La società per azioni può costituirsi per *contratto* oppure per *atto unilaterale*, il che significa la possibilità che essa si costituisca con *un solo socio*. La costituzione della società per azioni si articola in due fasi: *stipulazione* dell'atto costitutivo e *iscrizione* nel Registro delle Imprese. La stipulazione può avvenire in due modi:

- a) per *pubblica sottoscrizione*, quando alcuni soci, detti *promotori* stilano un programma a cui altri soggetti sono invitati ad aderire, diventando così soci anch'essi; tale forma di costituzione, però, non ha avuto nella pratica molto successo;
- b) *simultaneamente*, quando tutti i soci si trovano contemporaneamente davanti al notaio e stipulano l'atto costitutivo.

L'*atto costitutivo* deve essere redatto per *atto pubblico* e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società; 13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

L'*atto costitutivo* contiene, quindi, l'espressione della volontà dei soci, di dar vita alla società; a esso è allegato, e ne costituisce parte integrante, lo *statuto*, che contiene gli elementi relativi all'organizzazione, al funzionamento e allo scioglimento della società. Il capitale sociale deve essere integralmente sottoscritto dai soci (il minimo imposto

dalla legge è di 120.000 €) e il 25% deve essere versato presso un istituto di credito contestualmente alla costituzione. Qualora la costituzione avvenga con *atto unilaterale* il versamento deve riguardare l'intero ammontare del conferimento. In caso di *conferimento in natura*, il socio che lo effettua deve presentare la relazione giurata di stima di un esperto nominato dal Tribunale.

Lo *statuto* è parte integrante dell'atto costitutivo, anche se forma oggetto di un atto separato, ma in caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevale quanto dispone lo statuto.

Talvolta, la stipulazione dell'atto costitutivo è accompagnata o seguita dalla formazione di accordi separati, che assumono il nome di *patti parasociali* (2341 *bis* e 2341 *ter*), i quali intervengono tra tutti i soci ovvero tra una parte di essi, e hanno la funzione di disciplinare, in modo predeterminato, l'esercizio di alcuni diritti inerenti alla qualità di socio, come il diritto di voto o il diritto di alienare le azioni. Sono, quindi, i patti con i quali i soci (alcuni o la totalità di essi) regolano *inter se* ed *extrasocialmente* un loro interesse attinente alla società.

Una volta stipulato il contratto, il notaio o gli amministratori, o ciascun socio se nessuno vi provvede, deve depositare l'atto costitutivo presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, entro 20 giorni dalla stipulazione, allegando i documenti che provano l'avvenuto versamento del 25% in denaro, la relazione giurata di stima dei conferimenti in natura o in crediti, e le eventuali autorizzazioni richieste dalle leggi speciali in relazione all'oggetto della società.

Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese la società acquista *personalità giuridica*, nel senso che essa, prima dell'iscrizione non esiste per l'ordinamento giuridico; fino a tale momento, infatti, non possono essere emesse o vendute azioni e, per l'adempimento degli atti eventualmente compiuti in nome della società prima dell'iscrizione, rispondono coloro che per essa hanno agito.

*L'assemblea dei soci*. Essa è titolare della *funzione deliberativa* che si esplica nella formazione della volontà sociale, che gli amministratori dovranno poi eseguire. E' un organo collegiale composto da tutti i soci, e delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame. Si distingue in *assemblea ordinaria* e *assemblea straordinaria*, con riferimento alle diverse materie da trattare; i *quorum* necessari per la validità della costituzione dell'assemblea e per l'approvazione della deliberazione sono differenti.

In particolare *l'assemblea ordinaria*: a) approva il bilancio; b) nomina e revoca gli amministratori e ne determina il compenso; c) nomina i sindaci e ne determina il compenso; d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori; e) delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci; f) determina l'utile di bilancio da distribuire ai soci e più in generale stabilisce la destinazione dello stesso.

*L'assemblea straordinaria* delibera invece: a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto (artt.2351 e 2370). E' consentito farsi rappresentare da altri, ma la delega è sottoposta a una serie di limiti legislativi. Il socio esercita il diritto di voto, secondo il suo personale apprezzamento e il voto della maggioranza vincola tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti (art. 2377 c.c.). E' obbligato ad astenersi dal voto il socio che ha, per conto proprio o altrui, un interesse in conflitto con quello della società; se nonostante ciò, il socio esprime il suo voto, la deliberazione può essere annullata se quel voto è risultato determinante e se, dall'esecuzione di quella deliberazione, possa derivare un danno alla società.

Per quanto concerne il *sistema di amministrazione e controllo*, l'ultima riforma societaria ha previsto tre distinti modelli di *governance* qui di seguito sintetizzati.

1. Il **sistema ordinario** (artt. 2380-2409 *septies*), che prevede:

- la gestione della società, affidata a un *consiglio di amministrazione* o un *amministratore unico*, nominato dall'assemblea dei soci;
- il controllo di legalità, affidato al *collegio sindacale*, nominato anch'esso dall'assemblea dei soci;
- il controllo della contabilità, affidato a un *revisore contabile* o a una *società di revisione*; se lo statuto lo prevede (le società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio e non siano tenute a redigere il bilancio consolidato possono assegnare il controllo contabile a un *collegio sindacale* che sia interamente formato da *revisori contabili*).


2. Il **sistema dualistico** (artt. 2409 *octies*-2409 *quinquiesdecies*), nel quale:

- la gestione della società è affidata a un *consiglio di gestione*, nominato dal *consiglio di sorveglianza* che è emanazione dell'assemblea dei soci;
- il controllo di legalità è affidato al *consiglio di sorveglianza*;
- il controllo della contabilità è affidato a un *revisore contabile* oppure a una *società di revisione* (organi nominati dall'assemblea dei soci).

3. Il **sistema monistico** (artt. 2409 *sexiesdecies*-2409 *noviesdecies*), infine, ha le seguenti caratteristiche:

- la gestione della società è affidata a un *consiglio di amministrazione*, nominato dall'assemblea dei soci;

- il controllo di legalità è affidato al *comitato per il controllo della gestione*, che è nominato dal consiglio di amministrazione all'interno del consiglio stesso (si tratta di amministratori a ogni effetto che partecipano, a pieno titolo, alle decisioni del *CdA*);
- il controllo della contabilità è affidato a un *revisore contabile* oppure a una *società di revisione* (organi nominati dall'assemblea dei soci).



Analizziamo in dettaglio gli organi delle società per azioni nel *sistema ordinario*.

**Gli amministratori.** L'organo amministrativo (*consiglio di amministrazione* o *amministratore unico*) costituisce l'organo *esecutivo* della società, cui sono demandate la gestione aziendale, l'esecuzione delle delibere assembleari e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea per un periodo non superiore a tre anni e possono essere uno o più di uno, scelti sia tra soci, sia tra non soci; se sono più di uno essi formano il *consiglio di amministrazione*. Per facilitare la gestione della società, il consiglio può delegare alcune sue attribuzioni o a un *comitato esecutivo* composto da alcuni dei suoi membri, o a uno o più *amministratori delegati*; però non può mai essere delegato il compito di redigere il bilancio.

Il rapporto giuridico che lega gli amministratori alla società deriva da un contratto a contenuto predeterminato dalla legge, cui si applicano le regole del *mandato* per ciò che attiene alle modalità di esecuzione. Sono di loro competenza: la gestione della società nel perseguimento dell'oggetto sociale; l'attività propositiva nei confronti dell'assemblea (art. 2364 n. 4 c.c.); l'attività sostitutiva dell'assemblea (art. 2446 secondo comma c.c.); la rappresentanza della società (art. 2384 c.c.); la redazione del bilancio e la tenuta dei libri e delle scritture contabili (art. 2423 c.c.).

Nell'adempimento di tali funzioni, gli amministratori sono responsabili: *a*) nei confronti della società, per i danni derivanti dalla violazione dei loro doveri (art. 2392 c.c.), solidalmente e illimitatamente (tranne che l'amministratore non provi di essere immune da colpa); *b*) verso i creditori sociali, se in conseguenza di un comportamento negligente, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori (art. 2394 c.c.); *c*) verso i singoli soci o i terzi che siano stati danneggiati direttamente da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Non fanno parte dell'organo amministrativo i *direttori generali* i quali sono dirigenti legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato, e svolgono un'attività di gestione sotto le direttive e le deliberazioni degli amministratori. Essi sono nominati dall'assemblea dei soci o dagli amministratori e i loro poteri di gestione trovano

titolo nel contratto di lavoro subordinato che li lega alla società. Nonostante ciò essi acquistano spesso un'importanza operativa preminente, di fatto pari o addirittura superiore a quella degli amministratori, in quanto costituiscono il management della società; sono i tecnici della direzione aziendale, che acquistano autorità in ragione delle loro elevate qualità professionali. Essi sono soggetti alla stessa disciplina che regola la responsabilità degli amministratori, e perciò rispondono tanto nei confronti della società, che nei confronti dei creditori sociali, e dei singoli soci o terzi.

Il *collegio sindacale*. E' l'organo a cui è demandata la funzione di *controllo* sulla gestione sociale. Si compone di tre o cinque membri effettivi (soci o non soci) e di due supplenti, che sono nominati dall'assemblea. L'art. 2403 *bis* c.c. attribuisce a ciascun sindaco il potere di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il legislatore ha introdotto una serie di norme finalizzate a garantire, sia l'indipendenza del collegio dall'assemblea, sia l'effettività della funzione di controllo; tali norme consistono:

- nella ineleggibilità alla carica di sindaco, di parenti o affini degli amministratori entro il quarto grado, nonché di dipendenti e di coloro che sono legati alla società da un rapporto continuativo di lavoro retribuito;
- nella necessità di scegliere almeno un membro effettivo e uno supplente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;
- nella irrevocabilità dei sindaci da parte dell'assemblea, quando manchi una giusta causa;
- nell'obbligo del collegio di riunirsi almeno ogni trimestre, con la conseguenza che il sindaco che non partecipi senza giustificato motivo a due riunioni durante l'esercizio, decade dall'ufficio.

Nella nuova S.p.A., il collegio sindacale perde la funzione del *controllo contabile* affidata a un *organo di revisione* esterno. Pertanto, i compiti del collegio sindacale sono limitati: a) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto; b) alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Al di là di tale attività di sorveglianza, il collegio sindacale assolve funzioni di amministrazione attiva quando vengono a mancare l'amministratore unico o tutti gli amministratori.

I sindaci devono esercitare le loro funzioni con la *diligenza del buon padre di famiglia* e rispondono verso la società e verso i creditori sociali, in solido tra loro, della verità delle loro attestazioni; in solido con gli amministratori rispondono dei danni causati dall'operato di questi ultimi, essendo responsabili di ogni fatto od omissione di essi, tutte le volte che sia configurabile a loro carico, la violazione di un obbligo di sorveglianza.

*Le modificazioni dell'atto costitutivo*. Le modificazioni dell'atto costitutivo richiedono una delibera di assemblea straordinaria e sono sottoposte alle stesse forme di pubblicità previste per l'atto costitutivo.

I soci che non intendono proseguire il loro rapporto con la società modificata hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.). Il socio che recede ha diritto al rimborso delle azioni in proporzione del patrimonio aziendale, quale risulta dal bilancio dell'ultimo esercizio. Fra le modifiche di particolare rilievo ricordiamo le *variazioni del capitale sociale*.

L'*aumento di capitale sociale* può essere *gratuito* o a *pagamento*. Il primo si realizza senza che venga aumentato il patrimonio aziendale. Può derivare da un'imputazione di capitale delle riserve, o da una rivalutazione monetaria del patrimonio. E' realizzabile attraverso l'emissione di nuove azioni con le stesse caratteristiche di quelle esistenti da distribuire gratuitamente ai soci in proporzione di quelle possedute, ovvero con l'aumento del valore nominale delle azioni in circolazione. Il secondo si attua mediante l'emissione di nuove azioni che vengono immesse sul mercato. E' uno strumento di finanziamento della società. Ai vecchi azionisti spetta il *diritto di opzione* sulle nuove azioni in proporzione alla partecipazione posseduta.

La *riduzione di capitale* può essere *obbligatoria* o *facoltativa*. La prima si ha nei casi di: a) recesso da parte dell'azionista; b) esclusione dell'azionista moroso nel versamento della quota mancante; c) perdite superiori a un terzo del capitale sociale. La riduzione è in questi casi imposta dall'esigenza di *adeguare* il capitale sociale al valore del patrimonio diminuito per effetto del rimborso del conferimento al socio moroso o receduto o per effetto del cattivo andamento della gestione. La riduzione *facoltativa* si ha qualora il capitale risulti *esuberante* per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il *prestito obbligazionario*. Come le azioni, così le obbligazioni sono dei titoli di credito emessi in serie, con identico contenuto e sono destinate al pubblico degli investitori. Dalle azioni differiscono per il fatto che non rappresentano quote di partecipazione della società, né attribuiscono la qualità di socio al loro titolare; gli obbligazionisti sono semplicemente dei *creditori della società* e la loro obbligazione incorpora un *diritto di credito* nei confronti di essa. Quando la società emette obbligazioni non fa altro che una *proposta di mutuo*; mutuo che l'obbligazionista concede alla società al momento della sottoscrizione del titolo. Il diritto di credito che è incorporato nell'obbligazione, consiste nella percezione periodica dell'interesse stabilito e, alla scadenza, nella restituzione del capitale. L'emissione di un prestito obbligazionario nasce dall'esigenza dell'imprenditore di procurarsi i mezzi necessari per il proprio finanziamento.

Una particolare figura di obbligazioni è quella delle *obbligazioni convertibili* in azioni. La società in questi casi delibera contemporaneamente l'emissione di obbligazioni (determinando il rapporto di cambio e il periodo entro il quale possono esser convertite in azioni) e l'aumento del capitale sociale per l'ammontare corrispondente, che verrà sottoscritto nella misura in cui gli obbligazionisti vorranno esercitare il loro diritto di conversione.

Salvo che la legge o lo statuto dispongano diversamente, l'emissione delle obbligazioni è deliberata dagli amministratori; la delibera deve risultare da verbale redatto da un notaio e va depositata e iscritta nel Registro delle Imprese. Il limite all'emissione è pari al *doppio* del capitale sociale più la riserva legale e le altre riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

*I patrimoni separati.* Con il D.Lgs. 17/1/03 n. 6 è stata introdotta la possibilità di costituire *patrimoni separati dedicati alla conclusione di uno specifico affare*, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso. Il regime di tali patrimoni è di completa separazione dal patrimonio della società, sia sul piano della responsabilità, sia sul piano della contabilità. Con questo nuovo istituto le imprese non dovranno più ricorrere, come spesso accadeva, alla costituzione di una nuova società dedicata alla realizzazione di uno specifico affare, eliminando così i costi e i rischi relativi a tale operazione.

*Lo scioglimento della società.* Cause di scioglimento della società per azioni sono (art. 2484 c.c.): *a)* il decorso del termine; *b)* il conseguimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità di conseguirlo; *c)* l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea o la sua continuata inattività; *d)* la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale; *e)* la deliberazione dell'assemblea di scioglimento anticipato; *f)* altre cause previste dall'atto costitutivo; *g)* la dichiarazione di fallimento.

Dal momento in cui si verificano le cause di scioglimento, la società entra in *stato di liquidazione* e l'operatività degli amministratori è limitata ai soli fini della *conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale*. Essi devono convocare l'assemblea straordinaria per la nomina dei *liquidatori*. Questi hanno il compito di *rendere liquido* il patrimonio aziendale; per tale scopo, possono chiedere ai soci ulteriori conferimenti, solo se i beni della società non risultino sufficienti a soddisfare i creditori. I liquidatori devono provvedere al pagamento dei creditori sociali e successivamente redigere il bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.), che può essere approvato anche in forma tacita, se nel termine di tre mesi nessun socio abbia proposto reclamo innanzi al Tribunale (art. 2493 c.c.). I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono quelli propri degli amministratori, salvo il fatto che la loro attività è finalizzata alla liquidazione dell'attivo per il pagamento dei debiti, e alla ripartizione dell'eventuale residuo tra i soci. E' compito essenziale dei liquidatori provvedere all'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società, al fine di compiere l'atto finale che è la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (art. 2495 c.c.); la cancellazione ha efficacia costitutiva.

*La società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483 c.c.).* La *s.r.l.* è caratterizzata dal fatto che per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio, onde la responsabilità dei soci è *limitata alla quota conferita*. Differisce dalla società per azioni in quanto la quota di partecipazione non può essere rappresentata da azioni, nonché per la rilevanza che le qualità personali dei soci possono conservare nel rapporto sociale.

La riforma del diritto societario ha portato alla completa rivisitazione del modello sociale delle *s.r.l.* avvicinandole alle esigenze di gestione su base familiare.

La costituzione deve avvenire nel rispetto della forma dell'*atto pubblico*, stipulato come *contratto o atto unilaterale*. L'atto costitutivo deve essere iscritto nel Registro delle Imprese con il conseguente acquisto della *personalità giuridica* da parte della società. Il capitale minimo richiesto è di 10.000 € di cui il 25% deve essere versato presso un istituto di credito quale versamento di decimi vincolati. La tipologia di conferimenti ammessi è: *denaro, beni in natura, prestazioni d'opera*. Queste ultime, rappresentano la prima vera sostanziale riforma rispetto al passato. Era infatti noto che, nelle società di capitale non potesse procedersi all'apporto di forze immateriali non capitalizzabili, anche in considerazione del fatto che, il capitale sociale rappresenta l'unica garanzia nei confronti dei terzi, e non si poteva rappresentare un valore edulcorato rispetto alla realtà fattuale.

A mitigare l'assimilazione all'apporto di forza lavoro presente nelle società personali, il legislatore ha imposto che l'obbligazione deve essere garantita per l'intero da una *fideiussione bancaria* o da una *polizza di assicurazione*, di modo che, appunto per il principio sopra enunciato, venga garantita la buona fede dei terzi che entrano in contatto con la società.

Il versamento del 25% può essere sostituito, secondo il nuovo art. 2464 4° comma, con la presentazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. I beni in natura potranno essere valutati da un esperto scelto dalla stessa società tra soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati dall'assemblea dei soci. L'atto costitutivo può prevedere:

- la concentrazione dei poteri in capo a tutti i soci, con la conseguente adozione del modello di *amministrazione congiuntiva* prevista quale regime "naturale" delle società di persone;
- l'attribuzione dell'amministrazione solo ad alcuni soci, mentre altri rivestiranno solo il ruolo di soci *capitalisti*. In questo caso, i soci amministratori possono sempre decidere se esercitarla congiuntamente o disgiuntamente, e se lo statuto non lo prevede espressamente essi compongono il *consiglio di amministrazione*. Le decisioni vengono prese dal *CdA* secondo il metodo collegiale, ed è stata introdotta la possibilità di procedere all'adozione di decisioni mediante consultazione scritta tra i membri del consiglio.

Sono, inoltre, riservate alla collettività dei soci le seguenti decisioni: l'approvazione del bilancio d'esercizio, la distribuzione degli utili, la modifica dell'atto costitutivo.

Il voto di ciascun socio è proporzionale alla quota di partecipazione. Per le modificazioni dell'atto costitutivo, occorre il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. Come i soci delle società di persone esclusi dall'amministrazione, anche i soci della nuova *s.r.l.* avranno diritto a conoscere dell'andamento sociale, alla consultazione dei libri sociali e dei documenti dell'amministrazione, ad esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori. Rientra tra i poteri del socio di minoranza, altresì, la possibilità di chiedere provvedimenti d'urgenza che portino alla revoca degli amministratori, oltre che la richiesta di risarcimento del danno per fatti dolosi o colposi dell'amministratore.

Il *collegio sindacale* (obbligatorio solo nelle società con capitale sociale superiore a 120.000 €), è regolato dalle stesse norme della società per azioni; se manca, ciascun socio ha poteri individuali di controllo sull'attività degli amministratori.

La nuova disciplina consente alle *s.r.l.* una nuova forma di finanziamento. La società può, se l'atto costitutivo lo prevede, *emettere specifici titoli di debito* per finanziarsi. Tali titoli potranno essere sottoscritti, però, solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale (come le banche e le imprese di assicurazione), cioè investitori particolarmente qualificati in grado di valutare effettivamente il merito del rischio. Inoltre, nel caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce risponde della solvibilità della società nei confronti degli acquirenti.

A differenza di quanto accade nella *s.p.a.* e nella *s.a.p.a.* la qualità di socio non è svincolata dalla persona, bensì è stata rafforzata la posizione della persona del socio. Tanto si evince a maggior ragione nel trasferimento, che può essere vietato nell'atto costitutivo, anche per causa di morte. I casi di recesso sono individuati nei seguenti (art. 2473 c.c.): *a)* spostamento all'estero della sede sociale; *b)* cambiamento dell'oggetto sociale; *c)* trasformazione della società; *d)* tutte le altre ipotesi previste nell'atto costitutivo. Inoltre, se la società è contratta a tempo indeterminato, il socio può recedere in ogni momento, con un preavviso di 6 mesi.

Lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione, sono regolati dalle stesse norme della società per azioni (artt. 2484-2496 c.c.).

**La società in accomandita per azioni** (artt. 2452-2461 c.c.). La *s.a.p.a.* è una società di capitali caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: i soci *accomandanti* che godono del beneficio della responsabilità limitata i quali non possono ricoprire cariche amministrative e i soci *accomandatari* con responsabilità patrimoniale illimitata cui è connesso il potere di amministrazione e di rappresentanza della società. Il capitale sociale è suddiviso in *azioni*.

La disciplina applicabile è quella della società per azioni, con alcune particolarità riguardanti l'atto costitutivo, il nome della società, la revoca e la sostituzione degli amministratori, lo scioglimento della società in caso del venire meno di tutti gli accomandatari.